

A/.

COMUNE DI AREZZO

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO
AI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE ZONA ARETINA**

L'anno duemila..... (20.....) a questo dì ----- (___) del mese di
..... con la presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori di
legge

TRA

il Comune di Arezzo, con sede in Arezzo (AR) Piazza della Libertà n. 1 (C.F.
e P. IVA n. 00176820512), rappresentato da(C.F.), nata a
.....il, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli
Enti Locali e decreto sindacale n. (di seguito Amministrazione
precedente);

E

il, con sede legale in....., Via (C.F. e
P.IVA n.), nella persona (C.F.)
nato il a e residente in (di se-
guito Fornitore)

PREMESSO

-che con P.D. n. 1669 del 27.06.2022 il Comune di Arezzo ha approvato l'Av-
viso Pubblico e l'allegato Capitolato Prestazionale relativo alla creazione di un
Elenco Fornitori Accreditati per l'erogazione di servizi di supporto prioritaria-
mente, ma non esclusivamente, in favore dei beneficiari del reddito di cittadi-

nanza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale della Zona Aretina;

-che, in data il presentava istanza di accreditamento (prot. n.) ai fini dell'inserimento nell'Elenco Fornitori Accreditati di cui all'Avviso pubblico approvato con P.D. n.;

-che, con P.D. n. il Fornitore veniva iscritto nell'Elenco Fornitori Accreditati per i seguenti servizi:

-.....

-.....

Le caratteristiche dei servizi, il costo orario e i relativi oneri a carico del Fornitore, sono specificamente dettagliati nel Capitolato prestazionale allegato e vengono sottoscritti dal Fornitore per accettazione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Nella presente scrittura privata vengono utilizzate le seguenti definizioni:

- *Amministrazione Procedente o Ente Procedente*: il Comune di Arezzo, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale della Zona Aretina (ATS Zona Aretina);
- *Amministrazioni Beneficarie*: i Comuni facenti parte dell'ATS Zona Aretina (Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Monte San Savino, Subbiano);
- *Convenzione di Accreditamento*: la presente scrittura privata che regola i rapporti giuridici tra Amministrazione Procedente e Fornitori;
- *Ordinativi di Servizi*, richiesta di attivazione da parte dell'Amministrazione Procedente del servizio oggetto della

Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

Le espressioni riportate negli Allegati alla presente Convenzione hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione Procedente e delle Amministrazioni Beneficarie a fornire i servizi a supporto dei progetti personalizzati (attivati prioritariamente, ma non esclusivamente, in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, residenti nei Comuni facenti parte dell'ATS Zona Aretina) per cui il Fornitore risulta accreditato ed esplicitati nel Capitolato prestazionale, nella misura richiesta negli Ordinativi di Servizi, sulla base della libera scelta dell'utenza.

In ragione della specificità del servizio, è fatta salva la facoltà del Fornitore di rinunciare ad un Ordinativo di Servizio: la rinuncia dovrà essere inviata all'Amministrazione Procedente a mezzo PEC entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Servizio. La rinuncia di 3 (tre) Ordinativi di Servizio consecutivi nell'arco di 6 (sei) mesi determinerà la decadenza dell'accREDITAMENTO e la conseguente cancellazione del Fornitore dall'Elenco Fornitori Abilitati.

L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente essere corrispondente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato prestazionale.

La presente Convenzione non è fonte di obbligazioni a carico

dell'Amministrazione Procedente nei confronti del Fornitore.

I Servizi di cui alla presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizio non sono affidati al Fornitore in via esclusiva e, quindi, l'Amministrazione Procedente potrà emettere Ordinativi di Servizio per le medesime prestazioni anche in favore di soggetti terzi iscritti nell'Elenco Fornitori Accreditati, in quanto la scelta del Fornitore è interamente rimessa alla discrezionalità del beneficiario della prestazione.

ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato A: Avviso Pubblico

Allegato B: Capitolato Prestazionale

Il Fornitore conviene che il contenuto della presente Convenzione e degli Allegati A e B, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI

DEI SERVIZI

La presente Convenzione avrà una durata pari a quella dell'Elenco Fornitori Accreditati e, quindi, fino al In caso di proroga dell'Elenco Fornitori Accreditati, la presente Convenzione potrà essere rinnovata per un periodo di tempo pari a quello di proroga dell'Elenco, fermi restando: il permanere dei requisiti in capo al Fornitore, l'ottemperanza degli obblighi dichiarativi da parte del Fornitore come di seguito indicati, la durata certa e non tacitamente rinnovabile di ogni Ordinativo di Servizio.

Ognuna delle parti può recedere dalla Convenzione previa comunicazione

scritta a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso comporta la cancellazione del Fornitore dall'Elenco Fornitori Accreditati.

I singoli Ordinativi di Servizio hanno durata pari a quella espressamente prevista in ciascuno di essi al momento dell'emissione e proporzionale alla tipologia di sostegno attivato.

ART. 5 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

L'Amministrazione Procedente da seguito alla presente Convenzione mediante l'emissione di un Ordinativo di Servizio inoltrato a mezzo posta elettronica certificata, la quale viene comunicata dal Fornitore L'eventuale variazione dell'indirizzo PEC deve essere comunicata all'Amministrazione Procedente senza ritardo.

Il Fornitore si impegna a rendersi disponibile ad un incontro per la definizione di dettaglio del PaIS, senza previsione di oneri aggiuntivi, anche ai fini di una condivisione dei contenuti di ogni singolo Ordinativo di Servizio.

I servizi dovranno essere erogati entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo, salvo i casi di particolare urgenza, per i quali potranno essere concordati tempi di attivazione inferiori.

Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui sopra, l'Ordinativo di Servizio verrà inoltrato ad un altro operatore iscritto nell'Elenco Fornitori Accreditati.

Gli Ordinativi di Servizio prodotti dall'Amministrazione Procedente conterranno le seguenti informazioni:

- corrispettivo del servizio;
- dati degli utenti ed il monte ore previsto;

- luogo di esecuzione del servizio;
- data di avvio del servizio;
- eventuali prescrizioni ulteriori;
- i riferimenti per la fatturazione

ART. 6 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni secondo le specifiche contenute nel PaIS e nel Capitolato prestazionale e ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato.

Il Fornitore, inoltre, s'impegna ad eseguire le prestazioni in ossequio delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e a formare il personale che svolgerà le prestazioni al fine di tutela della sicurezza.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore saranno determinati sulla base dei prezzi indicati negli Ordinativi di Servizio – calcolati in riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale – ed in virtù dei quantitativi richiesti ed in base alle effettive ore di servizio erogate. Gli importi indicati sono comprensivi di IVA, oneri previdenziali, imposte e in genere tutti gli eventuali oneri accessori e fiscali relativi al servizio, oltre a tutte le spese inerenti le attività di coordinamento e connesse al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Ai fini del pagamento di quanto dovuto per il servizio effettivamente espletato

il Fornitore – entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento – dovrà emettere fattura fiscale (o documento equivalente) al cittadino beneficiario del servizio.

Tale fattura (o documento equivalente) dovrà essere inviato in copia al Comune di Arezzo, che disporrà il pagamento direttamente in favore del Fornitore.

La fattura (o il documento equivalente) deve essere intestata al beneficiario del servizio e dovrà riportare i seguenti dati:

-dicitura “Servizi di supporto in favore dei beneficiari del RdC” o altra dicitura che verrà comunicata dall'Amministrazione;

-tipologia di prestazione erogata;

-nominativo del beneficiario e/o del nucleo beneficiario di riferimento;

-periodo di riferimento;

-n. ore erogate;

-tariffa applicata e costo complessivo;

-il codice unico di progetto CUP e la dicitura “Servizio finanziato con Quota Sociale Fondo Povertà” nel modo in cui verrà comunicato dall'Amministrazione.

Tutte le spese di gestione, finalizzate alla fruibilità del servizio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese di spostamento degli operatori, costi dei materiali necessari allo svolgimento del servizio...) saranno interamente a carico del Fornitore.

ART. 8 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E CONTROLLI

Al fine di monitorare l'andamento del servizio il Fornitore si impegna a produrre relazioni intermedie e finali, da ritenersi comprese nell'importo di

ogni singolo Ordinativo di Servizio, come da indicazioni che saranno contenute nello stesso.

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle prestazioni richieste, nonché l'efficacia e l'efficienza del servizio, è facoltà dell'Amministrazione Procedente effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali previste dal Capitolato.

L'Amministrazione Procedente può, in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, richiedere informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l'utenza.

**ART. 9 – DANNI, RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATI-
VA**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Procedente e le Amministrazioni Beneficiarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Anche a tal fine il Fornitore ha provveduto alla stipula delle seguenti coperture assicurative RCT/RCO:

.....

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali indicati nel Capitolato

prestazionale.

ART. 10 – CESSIONE

E' fatto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione o i singoli Ordinativi di Servizio, pena la risoluzione della Convenzione.

ART. 11 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, nel caso di contestate gravi inadempienze, nonché in caso di gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche, contestate con le modalità di cui ai commi precedenti, non opportunamente giustificate e di reiterati inadempimenti del Fornitore.

La perdita di uno o più requisiti generali e specifici richiesti dall'Avviso pubblico e descritti nel Capitolato Prestazionale determina la risoluzione della Convenzione.

Nel caso venga accertato che il servizio è reso in condizioni non conformi alla normativa vigente in materia, anche per quanto attiene l'igiene dei locali, alle professionalità impiegate o per altre gravi inadempienze, lo stesso verrà sospeso e si darà luogo alla immediata risoluzione del presente accordo, che verrà comunicata all'operatore a mezzo PEC.

ART. 12 - RECESSO

L'Amministrazione Procedente ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
-in caso di mutamenti di carattere organizzativo del Fornitore che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC;

-in caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, utilizzare lo strumento dell'accREDITamento per i servizi oggetto della Convenzione;

-qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

-reiterati inadempimenti del Fornitore;

-ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Il Fornitore può chiedere la cancellazione dall'Elenco per una o più prestazioni accreditate o recedere dalla presente Convenzione di accREDITamento mediante istanza formale. La cancellazione dall'Elenco o il recesso avranno validità a partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo all'arrivo della richiesta, mediante adozione di determinazione dirigenziale.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti la presente Convenzione.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione della Convenzione sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Arezzo e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Toscana, rimanendo espressamente esclusa la clausola compromissoria. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 28, il Fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari. Il Fornitore si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione.

ART. 16 – CLAUSOLE FINALI

In qualsiasi caso, segnatamente nell'eventualità di malattia o altri impedimenti dell'operatore designato, il Fornitore garantirà la continuità del servizio nei termini convenuti, impegnandosi alla tempestiva informazione dell'assistente sociale che ha redatto il Piano Individualizzato.

Qualsiasi modifica che dovesse intervenire alle suddette condizioni dovrà

risultare da atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile viene sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale, e si compone di n. (.....) pagine dattiloscritte per intero e n. (.....) righe nellaesima pagina fino a qui, escluse le firme.

Per il Comune di Arezzo

il Direttore dell'Ufficio

Servizi Sociali

Per il Fornitore

.....

Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione Int. Fin. Arezzo n. 21879 del 20.11.1991 pari ad € Diritti di segreteria e scritturazione pari ad €..... assolti.